

GIURISPRUDENZA AL VAGLIO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PEN., 13 FEBBRAIO 2025 N. 7383

Pres. RAMACCI – Rel. SCARCELLA
Ga.Ma., Cu.Vi., Nd.Ba., As.Ya., Di.Al.

Reati e infrazioni amministrative – Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo – Concorso di persone – Concorso dell'*extraneus* nel reato proprio del comandante – Contributo concorsuale – Rafforzamento del proposito criminoso o agevolazione dell'opera altrui.



RIASSUNTO DEI FATTI. – Con sentenza del 1° dicembre 2023, la Corte d'Appello di Palermo, con parziale riforma della sentenza del 9 dicembre 2020 del Tribunale di Agrigento, confermava il giudizio di responsabilità per tutti i membri dell'equipaggio di un motopeschereccio per il reato di omissione di assistenza a navi o persone in pericolo aggravato (art. 1158, co. 2, cod. nav.). In particolare, il motopeschereccio non si fermò per prestare soccorso ai migranti a bordo di un barcone alla deriva vicino a Lampedusa. Poco dopo, un incendio innescò il panico e il barcone si ribaltò, causando la morte di 366 persone.

In tema di omissione di assistenza a navi o persone in pericolo, di cui all'art. 1158 c. nav., la responsabilità concorsuale dei componenti dell'equipaggio nel reato proprio del comandante del natante, configurabile a condizione che sussista la conoscenza, da parte dei primi, della qualità personale rivestita da quest'ultimo, prevista dall'art. 1081, comma 1, c. nav., non presuppone che il contributo di ciascuno costituisca, sul piano causale, condizione dell'evento, in quanto è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore causativo di un apporto apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti ⁽¹⁾.

MOTIVI DELLA DECISIONE – 6.2. Tanto premesso, i giudici di appello, richiamando le puntuali argomentazioni svolte dal primo giudice sulla questione della estensione della responsabilità penale ai concorrenti del comandante dell'imbarcazione ex art. 1081, cod. nav., richiamano,

⁽¹⁾ V. la nota di E. AMATI, a p. 538.

anzitutto, la giurisprudenza di questa Corte sul rapporto intercorrente tra la generale previsione dell'art. 117, cod. pen. e la fattispecie speciale e derogatoria prevista dall'art. 1081, cod. nav., secondo cui il problema del concorso di persone estranee nel reato proprio, e esplicitamente risolto dall'art. 1081 del codice della navigazione, sulla considerazione della natura unitaria del reato, che trae origine dalla compartecipazione criminosa, stabilendosi che, fuori del caso regolato dall'art. 117 cod. pen. (concernente solo il mutamento del titolo del reato rispetto ai vari concorrenti), quando la esistenza di un reato previsto dal detto codice è richiesta una particolare qualità personale, coloro che senza rivestire tale qualità sono concorsi nel reato, ne rispondono, se hanno avuto conoscenza della qualità personale inerente al soggetto essenziale.

6.3. Come si desume dal tenore dell'art. 117 cod. pen., l'effetto estensivo del concorso criminoso, previsto da questa norma, si verifica solo quando rispetto ai vari concorrenti si ha un mutamento del titolo del reato, e ciò significa che nel fatto della persona che non possiede la qualità richiesta per il reato proprio, devono tuttavia ricorrere gli estremi di un reato, sia pure diverso. In tal caso le persone che concorrono con un soggetto qualificato alla commissione di un reato proprio ne rispondono anche se non hanno conoscenza della qualifica del soggetto predetto. L'art. 1081 del codice della navigazione (che fa salva la norma dell'art. 117 cod. pen.) prevede, invece, l'altro caso di concorso, quello di persona estranea ad un reato proprio, quando il fatto materiale di per sé non costituisce reato per l'estraneo concorrente; e lo risolve stabilendo la responsabilità penale dello estraneo, a condizione che questi sia a conoscenza della qualità del soggetto essenziale del reato proprio (Sez. 3, n. 1104 del 01/04/1964, Rv. 099110 - 01), ossia del comandante della nave.

6.4. In relazione a quanto sopra, dunque, trattandosi di concorso dell'extraneus nel reato proprio del comandante e, in applicazione delle coordinate ermeneutiche di cui sopra alla luce della previsione derogatoria di cui all'art. 1081, cod. nav., è senz'altro possibile estendere la responsabilità penale per il delitto, proprio del comandante della nave, di cui all'art. 1158, cod. nav., ai membri dell'equipaggio, proprio in forza della clausola di estensione della responsabilità di cui all'art. 1081, cod. nav.

6.5. Come, infatti, già affermava la prima sentenza, tutti i membri dell'equipaggio, coimputati con il comandante del motopeschereccio Ga.Ma., erano indubbiamente a conoscenza della qualità personale di quest'ultimo.

Si aggiunge, poi, sotto il profilo soggettivo, che tutti i membri dell'equipaggio erano svegli al momento dell'avvistamento del barcone dei migran-

ti, accingendosi il motopeschereccio a fare rientro in porto per scaricare il pescato, attività per la quale era necessaria la cooperazione del personale di bordo nella sua interezza, circostanza ulteriormente riprovata dalla lunga pausa di 51 minuti nel corso della quale l'Aristeus aveva pressoché arrestato la propria navigazione per decidere il da farsi, lasso di tempo all'esito del quale tutti hanno aderito alla decisione di omettere qualsivoglia forma di assistenza o salvataggio, optando per un commodus discessus alla volta di L. A conforto di tale assunto, peraltro, la Corte territoriale richiama anche quanto riferito in sede di interrogatorio dell'8/03/2017 del Cu.Vi. nonché da quanto dichiarato sempre in sede di interrogatorio in data 6/03/2017 dal comandante del motopeschereccio Ga.Ma., il quale aveva confermato la circostanza che tutti i membri dell'equipaggio fossero svegli e che tutti erano a poppa via con possibilità di sguardo verso l'esterno.

6.6. Quanto sopra argomentato, a giudizio del Collegio, priva dunque di qualsiasi spessore argomentativo le doglianze difensive che rimproverano ai giudici di merito di non aver accertato quale fosse stato il contributo "causale" di ognuno rispetto alla realizzazione del reato proprio di volontà comune, in ciò, tuttavia, non tenendo conto di quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, perché si configuri la fattispecie del concorso di persone nel reato, non è necessario che il contributo di ciascuno si ponga come condizione, sul piano causale, dell'evento lesivo.

Infatti, la teoria causale del concorso – fatta propria dalla relazione al Codice penale – contrasta con il dettato dell'art. 110 cod. pen. e la funzione estensiva cui la normativa del concorso adempie, consentendo di attribuire tipicità a comportamenti, che di per sé ne sarebbero privi, quando abbiano, in qualsiasi modo, contribuito alla realizzazione collettiva, mentre, d'altro canto, lo stesso codice, con la previsione dell'attenuante della minima partecipazione al fatto, ammette la possibilità di condotte non condizionali, non potendosi certo considerare condizione indispensabile per la realizzazione del reato una attività di minima importanza. In questa ottica, ai fini della sussistenza del concorso deve ritenersi sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e, in sostanza, che il partecipe per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Sez. 1, n. 7513 del 11/03/1991, Rv. 187981 - 01).

6.7. E, nel caso di specie, sia la Corte d'Appello (pag. 41) che il Tribunale (pag. 131/132), affermano in maniera chiara che la condotta di tutti gli imputati, comandante ed equipaggio, assumeva rilievo penale anche ai sensi dell'art. 110, cod. pen., avendo gli stessi concorso tanto moralmente quanto materialmente nella commissione del delitto, essendosi posto il contributo fornito da ciascuno rispettivamente quale contributo agevolatore in relazione alla condotta tipica della fattispecie incriminatrice addebitata in concorso ai prevenuti. Ne discende, pertanto, l'inammissibilità del motivo anche per ragioni di manifesta infondatezza oltre che per la già richiamata genericità».

* * *

Il concorso di persone nel reato di omissione di assistenza a navi o persone in pericolo.

SOMMARIO: 1. La fattispecie criminosa (art. 1158 cod. nav.). – 2. Il concorso di persone nel reato proprio. – 3. Il contributo concorsuale dell'*extraneus*. – 4. Considerazioni conclusive.

1. *La fattispecie criminosa (art. 1158 cod. nav.)* – Il diritto penale della navigazione è prevalentemente caratterizzato da reati propri o esclusivi, cioè realizzabili solo da soggetti che rivestono una specifica qualifica ⁽¹⁾. La figura soggettiva più ricorrente è quella del comandante, che rappresenta la massima autorità a bordo, al quale competono doveri e poteri puntualmente descritti dal codice della navigazione, tra i quali spicca la direzione esclusiva della manovra e della navigazione. In questo quadro si inserisce la fattispecie di cui all'art. 1158 cod. nav., che configura un *reato omissivo proprio del comandante*, la cui condotta consiste nell'omettere di prestare assistenza e il soccorso ovvero di tentare il salvataggio nel caso in cui il comandante ne abbia l'obbligo ai sensi delle altre disposizioni del codice della navigazione. Dal combinato disposto degli art. 489 e 490 cod. nav., si evince che tale obbligo soggiace a tre condizioni:

⁽¹⁾ Riguardo alla «classificazione» in materia di reati della navigazione: S. Rossi, *Il sistema penale della navigazione, Contributo allo studio del diritto penale marittimo*, in *Collana della Facoltà di Giurisprudenza*, 27, 2020, 49 s. (e letteratura ivi richiamata); T. PADOVANI, *Reati della navigazione*, in *Enc. dir.* XXXVIII, Milano, 1997, 1196 s., il quale evidenzia come la distinzione fra reati *propri* e reati *comuni* attiene alla particolare *connessione funzionale* tra l'interesse tutelato e la posizione rivestita dal soggetto attivo. Tale distinzione si pone su un piano diverso rispetto quella tra reati *propri* e *impropri* della navigazione, che si riferisce invece «al contenuto tipico delle incriminazioni, di cui considera i nessi sistematici di eventuale corrispondenza con fattispecie di portata comune, estranee al codice della navigazione».

a) che la prestazione di soccorso sia possibile senza che la nave soccorritrice, il suo equipaggio e i suoi passeggeri corrano gravi rischi; b) qualora il comandante della nave soccorritrice possa ragionevolmente prevedere un utile risultato conseguente all'operazione; c) quando il comandante della nave soccorritrice non sia a conoscenza che il soccorso è già stato portato da altri che si trovano in condizioni più idonee o simili a quelle in cui si trova la nave da lui comandata⁽²⁾.

L'art. 1158 cod. nav. configura dunque un *reato di pericolo*, che risulta *aggravato* se dal fatto derivano lesioni personali o la morte (comma 2). In giurisprudenza convivono diversi orientamenti a proposito del criterio d'imputazione dell'evento aggravatore: tuttavia, appaiono senz'altro più coerenti col principio di colpevolezza quelle pronunce ove si richiede la prevedibilità in concreto del medesimo⁽³⁾. Per il delitto in esame è, inoltre, prevista la punibilità anche per colpa (co. 3), che può configurarsi nel caso in cui il comandante valuti erroneamente i presupposti del pericolo o le condizioni in presenza delle quali è tenuto a prestare assistenza o soccorso (ai sensi dei già citati art. 489 e 490 cod. nav.), oppure qualora si attardi in altre operazioni, rendendo così intempestivo il soccorso⁽⁴⁾.

2. *Il concorso di persone nel reato proprio*. – Trattandosi di reato proprio del comandante, ci si interroga sul titolo in base al quale possano eventualmente rispondere di omessa assistenza e soccorso anche i membri dell'equipaggio⁽⁵⁾. Secondo una parte della dottrina, essendo l'art. 1158 cod. nav. un *reato proprio «non esclusivo»* della navigazione, i membri dell'equipaggio potrebbero essere chiamati a rispondere ai sensi della fattispecie generale di omissione di soccorso di cui all'art. 593, comma 2, c.p.⁽⁶⁾, sempre che non sussistano gli elementi per poter configurare un concorso di persone nel reato. La presenza di un gran numero di reati a soggettività ristretta all'interno del codice della navigazione ha, peraltro, indotto il legislatore a dettare una espressa disciplina per l'ipotesi

⁽²⁾ M.L. MATTEUDAKIS - A. NISCO, *Diritto penale della navigazione e della circolazione stradale*, Torino, 2025, 109.

⁽³⁾ In materia di omissione di soccorso aggravata dall'evento morte, si è affermato che l'evento morte è riconducibile all'omissione dell'agente a condizione che questi potesse concretamente prevedere l'evento aggravante: così Cass. pen. 3 maggio 2021, n. 27905, in *Dejure*; Cass. pen. 17 febbraio 2020, n. 9049, *ivi*; Cass. pen. 23 agosto 2019, n. 38200, *ivi*.

⁽⁴⁾ Cass. pen. 23 novembre 2005, n. 568, in *Dejure*.

⁽⁵⁾ In generale, sul reato proprio si veda A. GULLO, *Il reato proprio. Dai problemi «tradizionali» alle nuove dinamiche d'impresa*, Milano, 2006, nonché M. PELISSERO, *Il concorso nel reato proprio*, Milano, 2004.

⁽⁶⁾ A. MARINO, *Rifiuto di prestare soccorso a persone in pericolo di perdersi in mare, in Sicurezza e libertà nell'esecuzione della navigazione* (a cura di M.P. Rizzo - C. Ingratoci), Milano, 2014, 321 s.

di concorso dell'*extraneus* nel reato proprio. In particolare, l'art. 1081 cod. nav., dedicato al «Concorso di estranei», stabilisce che fuori dal caso regolato dall'art. 117 c.p., quando più persone concorrano alla realizzazione di un reato previsto dal codice, per il quale sia richiesto che il colpevole rivesta una determinata qualifica, coloro che siano privi di detta qualifica ne rispondono «se hanno avuto conoscenza della qualità personale inerente al colpevole». Come noto, l'art. 117 c.p. deroga agli ordinari criteri d'imputazione soggettiva del concorso di persone con specifico riguardo ai reati propri «non esclusivi», ovvero sia quei reati, come quello che qui rileva, che ove commessi da un soggetto privo di qualifica, costituirebbero comunque un altro illecito penale. Secondo la disciplina di parte generale, in tali casi, qualora un soggetto privo della qualifica richiesta (*extraneus*) concorra in un reato proprio non esclusivo, questi risponde per tale reato indipendentemente dalla consapevolezza della qualifica rivestita dell'*intraneus*. La dottrina si è interrogata circa la rilevanza sistematica dell'art. 1081 cod. nav. in relazione agli articoli 110 c.p. e 117 c.p. ⁽⁷⁾. Innanzitutto, dal punto di vista dell'elemento soggettivo del concorso, l'art. 1081 cod. nav. esplicita un requisito – la conoscenza della qualifica dell'*intraneus* – che la norma generale sul concorso di persone (art. 110 c.p.) non enuncia espressamente, sebbene si tratti di un pacifico corollario della disciplina del concorso di persone nel reato che non ha bisogno di enunciazioni espresse da parte del legislatore. Stando così le cose, la funzione sistematica dell'art. 1081 cod. nav. sembrerebbe di difficile comprensione: in sostanza, la norma si limiterebbe a ribadire una regola che, derivando direttamente dai principi della responsabilità concorsuale, non aveva bisogno di alcuna specificazione. Tutt'al più, si potrebbe convenire che la norma sollecita un puntuale riscontro del coefficiente di colpevolezza relativo alla qualifica dell'agente, in modo tale da escludere surrettizie forme di responsabilità oggettiva ⁽⁸⁾. Come rilevato dalla Cassazione, peraltro, proprio il tenore letterale dell'art. 1081 cod. nav. confermerebbe il principio secondo cui, fatta eccezione per l'ipotesi regolata dall'art. 117 c.p., la punibilità a titolo di concorso doloso del soggetto non qualificato richiede la conoscenza della qualifica soggettiva ⁽⁹⁾. L'art. 1081 cod. nav., inoltre, seppur indirettamente, confermerebbe la natura puramente oggettiva del criterio di imputazione descritto dall'art. 117 c.p.: del resto, proprio la clausola di riserva dell'art. 1081 cod. nav. farebbe emergere che il mutamento del titolo di reato disciplinato dall'art. 117 c.p. non presuppone che l'estraneo sia a conoscenza di concorrere nella realizzazione di un reato proprio. Ciò detto, in ossequio al principio costituzionale di colpevolezza, tale responsabilità *ex art. 117 c.p.* deve comunque essere rimodel-

⁽⁷⁾ S. Rossi, *Il sistema penale della navigazione*, cit., 49 s.; v. anche L. CONCAS, *Le disposizioni penali e disciplinari del codice della navigazione*, in *Il cinquantenario del codice della navigazione* (a cura di L. Tullio - M. Deiana), Cagliari, 1992, 450 s.

⁽⁸⁾ T. PADOVANI, *Reati della navigazione*, cit., 1200.

⁽⁹⁾ Cass. pen. 31 gennaio 2019, n. 25390, in *Dejure*.

lata come responsabilità per colpa, nel senso di richiedere la *conoscibilità* della qualifica soggettiva rivestita dall'*intraneus* ⁽¹⁰⁾.

Pur ribadendo un necessario corollario del principio di colpevolezza, l'art. 1081 cod. nav. presenta effetti innovativi con riguardo a due aspetti.

In primo luogo, la previsione normativa non è certo superflua rispetto all'*attenuante* facoltativa che il giudice può riconoscere, ai sensi del co. 2., rispetto a coloro per i quali non sussiste la qualità. La diminuzione corrisponde a quella prevista dall'art. 117 c.p., ma mentre quest'ultima disposizione è destinata a temperare il trattamento sanzionatorio dell'estraneo che, pur ignorando la qualifica del colpevole, può essere chiamato a rispondere di un reato più grave, l'art. 1081 cod. nav. prevede un'analoga diminuzione di pena anche per il concorrente nel reato che sia pienamente in dolo rispetto al reato proprio dell'*intraneus*. In tal modo, l'art. 1081 cod. nav. parrebbe tenere conto della diversa posizione giuridica dell'*extraneus*, il quale, pur partecipando consapevolmente alla realizzazione del fatto, non riveste quella qualifica che fonda la rilevanza dell'obbligo giuridico violato.

In secondo luogo, l'art. 1081 cod. nav. non opera alcuna distinzione tra concorso colposo e concorso doloso. Ne deriva che anche quando l'*extraneus* concorre con colpa in un reato proprio previsto dal codice della navigazione, occorrerà appurare che egli fosse a conoscenza della qualità personale del colpevole. Tale requisito «non è di norma richiesto dall'imputazione colposa, per la quale basterebbe la mera conoscibilità (non l'effettiva conoscenza) della qualità del colpevole. Da questo punto di vista, dunque, l'art. 1081 cod. nav. svolge l'utile funzione di assoggettare il concorso colposo in un reato proprio esclusivo ad un criterio di imputazione soggettiva più garantista, rispetto a quanto prevede il diritto penale comune» ⁽¹¹⁾. Siffatta soluzione normativa non è priva di una sua logica, in quanto l'estensione del dovere cautelare all'estraneo «non può non essere mediata, in un contesto particolare come quello della navigazione caratterizzato da obblighi di prudenza e di perizia di matrice spiccatamente professionale, dalla conoscenza della qualifica rivestita dall'agente intraneo, sulla quale poggia in definitiva l'assunzione di tali obblighi. Così, ad esempio, è logico che il concorso nel rifiuto colposo di servizio da parte del pilota (art. 1114 e 1124 c. nav.) richieda la conoscenza della qualità del soggetto che induce inconsapevolmente a non rispondere al segnale di chiamata; non si saprebbe

⁽¹⁰⁾ G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2024, 546. Anche la Corte di cassazione ha riconosciuto che l'unica interpretazione conforme al principio costituzionale di colpevolezza è quella che richiede, in relazione all'art. 117 c.p., «l'emergere di una responsabilità per colpa in concreto, ancorata ad una violazione di regole cautelari di condotta e ad un coefficiente di prevedibilità-evitabilità, in concreto e non in astratto, del rischio connesso al difetto di conoscenza [...] della qualifica soggettiva di cui l'*intraneus* è portatore in ambito concorsuale» (Cass. pen. 31 gennaio 2019, n. 25390, *cit.*).

⁽¹¹⁾ M.L. MATTEUDAKIS - A. NISCO, *op. cit.*, 31.

altrimenti ricostruire il significato della partecipazione, che appare in realtà strettamente dipendente dall'effettivo riconoscimento della condizione professionale rivestita dall'autore dal fatto»⁽¹²⁾.

3. *Il contributo concorsuale dell'extraneus* – Il ricorso alla disciplina del concorso di persone nel reato proprio del comandante presuppone, ovviamente, che i membri dell'equipaggio abbiano prestato un effettivo contributo alla realizzazione della condotta omissiva dell'*intraneus*. Come noto, il punto nevralgico del concorso di persone nel reato è rappresentato dall'individuazione del contributo penalmente rilevante: l'art. 110 c.p., infatti, nulla dice in merito a quale debba ritenersi la soglia minima oltrepassata la quale la condotta del compartecipe diviene rilevante⁽¹³⁾. Diversi, pertanto, sono i criteri che la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato nel tentativo di arginare le gravi implicazioni insite nel dilatarsi indeterminato delle norme sul concorso di persone. Secondo la prevalente opinione, l'individuazione delle condotte punibili deve seguire il criterio causale: in assenza di questo collegamento, da accertarsi in concreto secondo lo schema della *condicio sine qua non*, «la condotta atipica non reca infatti nessun contributo all'offesa al bene giuridico immanente al fatto principale»⁽¹⁴⁾. La necessità di un collegamento causale emerge con chiarezza dal linguaggio del legislatore: l'art. 116 c.p., nel disciplinare l'ipotesi della realizzazione di un reato diverso da quello voluto da uno concorrenti, precisa che tale reato deve essere la «conseguenza» dell'azione od omissione del compartecipe; inoltre, tale collegamento è richiesto anche nelle ipotesi di cui agli art. 111 e 112 c.p., ove si parla di «chi ha determinato altri a commettere un reato»: determinare, invero, significa compiere azioni che esercitano un influsso causale sulle scelte di comportamento altrui⁽¹⁵⁾. Non risultano, pertanto, conformi al dato normativo quelle opzioni ermeneutiche della dottrina, talora accolte anche dalla giurisprudenza, secondo cui non sarebbe necessario che la condotta atipica abbia causalmente contribuito alla realizzazione del fatto concreto da parte di altri. Più in particolare, seguendo un criterio di semplice prognosi o di aumento del rischio, si sostiene che sarebbe sufficiente che l'azione del partecipe appaia *ex ante* idonea a facilitare la commissione del reato o ad aumentare le probabilità di verifica. Si tratta di un orientamento che, a ben vedere, comporta il rischio che tramite il criterio prognostico si giunga a sanzionare un mero tentativo di partecipazione, ossia condotte che si siano

⁽¹²⁾ T. PADOVANI, *Reati della navigazione*, cit., 1201; S. ROSSI, *Il sistema penale della navigazione*, cit., 64.

⁽¹³⁾ F. MANTOVANI - G. FLORA, *Diritto penale*, Milano, 2025, 513 s.

⁽¹⁴⁾ In questi termini, G. MARINUCCI - E. DOLCINI - G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2025, 593.

⁽¹⁵⁾ G. MARINUCCI - E. DOLCINI - G.L. GATTA, *op. cit.*, 595.

rivelate *ex post* ininfluenti o addirittura dannose per l'opera criminale ⁽¹⁶⁾.

Adottando il criterio causale, al contrario, occorre accertare quale impatto abbia avuto la condotta del partecipe in relazione al fatto così come in concreto si è realizzato, e non con riguardo all'azione o all'evento come descritti in astratto dal legislatore. In particolare, assume rilevanza non solamente quel contributo strettamente indispensabile ai fini della riuscita dell'impresa criminosa, ma anche quello che abbia agevolato o facilitato la realizzazione del crimine ⁽¹⁷⁾. Anche nelle ipotesi di concorso morale, peraltro, occorre verificare l'effettiva influenza della condotta istigatoria sulla concreta realizzazione del fatto attraverso un duplice passaggio: in primo luogo, va accertato se l'istigatore o il determinatore abbia effettivamente fatto sorgere o rafforzato il proposito criminoso; in secondo luogo, va verificato se il reato effettivamente commesso corrisponda a quello voluto da chi ha sollecitato o incoraggiato l'autore materiale. Si tratta di conclusioni condivise anche dalla giurisprudenza, secondo la quale il contributo concorsuale assume rilevanza sia quando si pone come condizione dell'evento lesivo, sia qualora abbia comunque agevolato la condotta dell'autore materiale ⁽¹⁸⁾. In particolare, secondo le Sezioni unite, «la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» ⁽¹⁹⁾. Si è altresì specificato che l'adesione all'altrui condotta criminosa, per assumere rilevanza come forma di concorso morale, deve essere espressa, di modo che l'autore del reato ne abbia tratto motivo di rafforzamento del suo proposito ovvero anche solo una rassicurazione ⁽²⁰⁾.

⁽¹⁶⁾ Per una sintesi dei diversi orientamenti, v. E. DOLCINI - G.L. GATTA, *Codice penale commentato*, I, Milano, 2025, 1458 s.; G. INSOLERA, voce *Concorso di persone nel reato*, in *Dig. disc. pen.* II, Appendice di aggiornamento, Torino, 2000; A.R. LATAGLIATA, voce *Concorso di persone nel reato*, in *Enc. dir.* VII, Milano, 1961.

⁽¹⁷⁾ G. FIANDACA - E. MUSCO, *op. cit.*, 529; M. ROMANO - G. GRASSO, sub art. 110, in *Commentario sistematico al codice penale*, II, Milano, 2012, 174 s.

⁽¹⁸⁾ E. DOLCINI - G.L. GATTA, *op. cit.*, 1460.

⁽¹⁹⁾ Cass. pen., sez. un., 30 ottobre 2003, n. 45276, in *Cass. pen.*, 2004, 811; nello stesso senso, Cass. pen. 13 ottobre 2023, n. 47900, in *Cass. pen.*, 2024, 1010.

⁽²⁰⁾ Cass. pen. 20 febbraio 2018, n. 16037, in *Dejure*.

4. *Considerazioni conclusive* – La decisione in esame afferma che «perché si configuri la fattispecie del concorso di persone nel reato, non è necessario che il contributo di ciascuno si ponga come condizione, sul piano causale, dell'evento lesivo». Essa aggiunge, inoltre, che «la teoria causale del concorso – fatta propria dal codice penale – contrasta con il dettato dell'art. 110 cod. pen. e la funzione estensiva cui la normativa del concorso adempie, consentendo di attribuire tipicità a comportamenti che [...] abbiano in qualsiasi modo contribuito alla realizzazione collettiva» del reato. La Corte esclude, pertanto, che per il concorso *ex art. 110 c.p.* occorra un contributo causale in senso condizionalistico, ritenendo sufficiente che la condotta di partecipazione arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, aumentando così la possibilità della produzione del reato. Si deve, tuttavia, rilevare che la prevalenza accordata al paradigma causale – quale tradizionale criterio di rilevanza penale della condotta di partecipazione – «continua a spiegarsi con la condivisa preoccupazione garantista di arginare quella espansione eccessiva dell'ambito della punibilità che costituisce invece una inevitabile conseguenza del ricorso a criteri di imputazione differenti» ⁽²¹⁾. Come ribadito dalla costante giurisprudenza, invero, le difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto richiedono pur sempre un rigoroso accertamento del contributo sul piano causale, poiché diversamente si rischia di configurare una sorta di responsabilità “collettiva”; soprattutto in contesti, come quelli della vita di bordo, caratterizzati da una struttura gerarchica e da ruoli differenziati.

ENRICO AMATI

⁽²¹⁾ G. FIANDACA - E. MUSCO, *op. cit.*, 528.